

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 143 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 05/2016 del 25.07.2016** - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione- U.O.
Territoriale di Vittoria

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 05/2016 del 25.07.2016, del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O. Territoriale di Vittoria, redatto dai TT.d.PP. DR Corrado BIAZZO e ISP. Bruno MAROTTA a seguito accertamento eseguito il 12 luglio 2016, presso l'attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l. con sede a Vittoria c.da Fanello Km. 1, del Sig. **BARBERA GIOVANNI**, nato a Vittoria il 24.01.1984 ed ivi residente in Via Palestro n. 500, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante ;

Atteso che a carico del Sig. **BARBERA GIOVANNI**, è stata rilevata, la violazione all'art. 6 del al Reg. CE n. 852/2004, *"per avere omesso di comunicare all'Autorità Competente la Registrazione (D.I.A.) prevista per l'esercizio dell'attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli;"*

Lo stesso titolare, a cui è stata contestata la suddetta violazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione "La Cooperativa ha fatto richiesta di affitto dei locali presso il curatore fallimentare Dr Buscema Giuseppe – Via Fosso Tantillo n. 14/a Modica, rilasciando regolare contratto di affitto"

Atteso che la sopradetta violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 193 del 06/11/07, che così recita *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione"*

Considerato che la violazione contestata è riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 con una pena pecuniaria amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 05.08.2016 nelle mani del Sig. **BARBERA Carmelo**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **BARBERA GIOVANNI**, nella qualità di legale responsabile della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l. sita in Vittoria c.da Fanello Km. 1 il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, infine, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);



Faint, illegible text at the bottom left corner, possibly a page number or reference code.

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **BARBERA GIOVANNI**, nato a Vittoria il 24.01.1984 ed ivi residente in Via Palestro n. 500, nella qualità di legale rappresentante della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l. il pagamento della somma totale di € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, (**l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%**).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € **3.150,00**;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00,

Per complessivi €. 3.216,00 (euro tremiladuesedici)

Quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 5/2016 del 25.07.2016 NAS di Ragusa;

Quanto ad €. 3.150,00 da pagare tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 5/2016 25.07.2016 SIAN UOT di Vittoria nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: affari.generali@pec.asp.rg.it, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **Sig. BARBERA GIOVANNI**, nato a Vittoria il 24.01.1984 ed ivi residente in Via Palestro n. 500, nella qualità di legale rappresentante della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l.;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;


- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (S.I.A.N. U.O.T. di Vittoria - Via Nicosia n. 27 – Vittoria);

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Ragusa, 25.09.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



Y...
...
...